

**Art. 367 Ricusazione di un arbitro**

<sup>1</sup> Un arbitro può essere ricusato se:

- a. non soddisfa i requisiti convenuti dalle parti;
- b. vi è un motivo di ricusazione contemplato dall'ordinamento procedurale convenuto dalle parti; oppure
- c. sussistono dubbi legittimi quanto alla sua indipendenza o imparzialità.

<sup>2</sup> Una parte può ricusare un arbitro da lei designato, o alla cui designazione ha partecipato, soltanto per motivi di cui è venuta a conoscenza dopo la designazione. Il motivo di ricusazione dev'essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all'altra parte.

---